

Ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l'emergenza del COVID-19

Tipologia di ammortizzatore	Aziende destinatarie	Lavoratori destinatari	Causale	Procedura	Importo	Durata
<p>CIGO - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 19, D.L. n. 18/2020)</p>	<p>- Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;</p> <p>NB: tra i soggetti beneficiari ci sono gli editori</p> <p>-omissis-</p>	<p>Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti, in forza alla data del 23 febbraio 2020</p>	<p>Sospensione o riduzione oraria con causale "emergenza COVID-19"</p>	<p>Esenzione da normale procedura (ex art. 14 D.lgs. n. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19 D.L. n. /2020) Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.</p> <p>Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.</p>	<p>80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale (per il 2020 previsti in 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro; 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro).</p>	<p>Durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020</p>

Tipologia di ammortizzatore	Aziende destinatarie	Lavoratori destinatari	Causale	Procedura	Importo	Durata
<p>CIGD - Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (<i>art. 22, D.L. n. 18/2020</i>)</p>	<p>Datori di lavoro operanti nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dei diversi strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Possono quindi beneficiare della CIGD anche le imprese che non hanno diritto alla CIGO, al FIS, o ai Fondi di Solidarietà, ma che hanno invece accesso alla CIGS.</p> <p>NB: gli accordi sindacali a livello regionale stabiliranno le possibili estensioni di applicazione dell'istituto</p>	<p>Tutti i lavoratori subordinati, in forza alla data del 23 febbraio 2020</p>	<p>Sospensione o riduzione oraria con causale "emergenza COVID-19"</p>	<p>Il trattamento è concesso previo accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e Province Autonome. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono pertanto essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.</p>	<p>80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale (per il 2020 previsti in 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro; 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro). La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate con DL 9/2020 per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa".</p>	<p>Durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020</p>

Tipologia di ammortizzatore	Aziende destinatarie	Lavoratori destinatari	Causale	Procedura	Importo	Durata
<p>FIS - Fondo di Integrazione Salariale</p>	<p>Datori di lavoro con più di 5 dipendenti operanti nei settori esclusi da CIGO o CIGS e senza fondi di solidarietà bilaterale</p> <p>NB: le aziende classificate nel settore industriale (editori) usufruiscono della CIGO</p>	<p>Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante) esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto non professionalizzante (tipo I e III), in forza alla data del 23 febbraio 2020</p>	<p>Sospensione o riduzione oraria con causale "emergenza COVID-19"</p>	<p>L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19, D.L. n. 18/2020). In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale". Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.</p>	<p>80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale (per il 2020 previsti in 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro; 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro).</p>	<p>Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 19, commi 1, D.L. n. 9/2020)</p>